

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE LA VOCE DEGLI ANIMALI ONLUS

In data 24/04/2015 a Fauglia (PI) in via Poggio alla Farnia 45 si sono riuniti

GRAZIA SIMONALI nata a LIVORNO il 01/12/1951
residente a FAUGLIA VIA POGGIO ALLA FARNIA, 45 cittadina ITALIANA
codice fiscale SMNGRZ51T41E625T

MAURIZIA QUAI nata a COMO il 09/12/1950
residente a LIVORNO BORGO SANT'JACOPO, 79 cittadina ITALIANA
codice fiscale QUAMRZ50T49C933B

GIULIA FIORINI nata a EMPOLI il 14/11/1979
residente a EMPOLI Via tripoli, 46 cittadina ITALIANA
codice fiscale FRNGLI79S54D403J

ANDREA DI GRANCIO nato a EMPOLI il 26/07/1977
residente a EMPOLI VIA DINO CAPONI, 72 cittadino ITALIANO
codice fiscale DGRNDR77L26D403S

FRANCESCA GIARI nata a LIVORNO il 16/01/1972
residente a LIVORNO VIA ANTONIO GRAMSCI, 7 cittadina ITALIANA
codice fiscale GRIFNC72A56E625W

MICHELA INTORCIA nata a LIVORNO il 14/10/1981
residente a LIVORNO VIA GALIMBERTI, 28 cittadina ITALIANA
codice fiscale NTRMHL81R54E625H

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 É costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91 e successive modificazioni, l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione: LA VOCE DEGLI ANIMALI ONLUS

ART. 2 L' associazione ha sede in Fauglia, (Pisa) Via Poggio alla Farnia n° 45

ART.3 Scopo: L'Associazione, in conformità a quanto disposto dalla legge, si prefigge di perseguire la protezione dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, la prevenzione del randagismo e la repressione del loro maltrattamento, e comunque l'esclusivo perseguimento di solidarietà sociale.

In particolare, i principi a cui l'Associazione si conforma sono quelli contenuti:

- nella dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in data 27 gennaio 1997;
- nelle convenzioni internazionali in tema di tutela della natura e degli animali;
- nelle direttive e regolamenti UE in tema di tutela della natura e degli animali;
- nelle Leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela della natura e degli animali.

La sua attività principale consiste nel:

- tutelare gli animali di affezione ed in particolare i cani e gatti e prevenire il randagismo;
- promuovere un censimento delle strutture pubbliche e private esistenti nella Regione Toscana e degli animali ivi presenti;
- operare per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali ricoverati nei canili e nei rifugi e per aumentare il loro benessere;
- sviluppare e diffondere la pratica della sterilizzazione dei suddetti animali;
- aiutare i canili ed i rifugi e promuovere le adozioni dei cani e dei gatti presenti;

L'Associazione, ai suddetti fini, può provvedere, tra l'altro a:

- ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, aree idonee al ricovero, mantenimento e cura degli animali abbandonati e randagi;
- promuovere la cultura ambientalista ed ecologica, assumendo anche opportune iniziative in collaborazione con altre Associazioni e con altri Enti ed Organismi pubblici e privati.

Per la realizzazione di detti scopi l'Associazione si avvarrà:

- della fattiva collaborazione degli associati e di cooperative aventi scopo analogo o affine al proprio, con uffici ed enti pubblici, con gli enti di programmazione sociale e culturale
- di pubblicazioni e di spazi informativi su testate giornalistiche reti televisive e multimediali per sensibilizzare l'opinione pubblica alle iniziative associative;
- della possibilità di costruire un organismo di consulenza tecnico professionale su problemi inerenti il rapporto uomo-animali-ambiente;
- di ogni altra attività comunque idonea o utile al conseguimento dei propri fini.

Per il conseguimento dei predetti scopi, nel rispetto delle norme di legge vigenti e in ogni caso non nei confronti del pubblico e in misura non prevalente rispetto alle altre attività, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie, compresi l'accensione di mutui o di finanziamenti passivi, funzionalmente connessi con la realizzazione del proprio scopo. È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto Sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre (3) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente GRAZIA SIMONALI
Vice-Presidente ANDREA DI GRANCIO
Tesoriere/Segretario GIULIA FIORINI

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Fauglia, 24.04.2015

Statuto dell'Associazione "La voce degli animali ODV"

Articolo 1- Costituzione e sede

È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, un'Associazione denominata "LA VOCE DEGLI ANIMALI ODV", con sede legale in Fauglia (PI). Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative in tutto il territorio della Regione Toscana.

Articolo 2 – Natura, Principi e Finalità

L' "ASSOCIAZIONE LA VOCE DEGLI ANIMALI ODV" è un'Associazione di volontariato animalista e di tutela degli animali domestici o di affezione, con particolare riguardo ai cani e ai gatti, nata allo scopo di arginare il fenomeno del randagismo, di censire le strutture pubbliche e private presenti nel territorio della Regione Toscana, di migliorare le condizioni degli animali ivi introdotti, e di favorire il loro benessere e la loro adozione, senza finalità di lucro, autonoma, apolitica ed apartitica, nata per opera ed iniziativa di un gruppo fondatore.

L'Associazione, opera, per finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nell'ambito della attività di interesse generale come disposto dal D.L 117/2017 art.5 comma 1 lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Nello specifico, l'Associazione si prefigge di perseguire la protezione dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, la prevenzione del randagismo e la repressione del loro maltrattamento, e comunque l'esclusivo perseguimento di solidarietà sociale.

In particolare, i principi a cui l'Associazione si conforma sono quelli contenuti:

- nella dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in data 27 gennaio 1997;
- nelle convenzioni internazionali in tema di tutela della natura e degli animali;
- nelle direttive e regolamenti UE in tema di tutela della natura e degli animali;
- nelle Leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela della natura e degli animali

Articolo 3 - ATTIVITA'

Le sue attività principale consistono nel:

- tutelare gli animali ed in particolare i cani e gatti e prevenire il randagismo;
- promuovere un censimento delle strutture pubbliche e private esistenti nella Regione Toscana e degli animali ivi presenti;
- operare per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali ricoverati nei canili e nei rifugi e per aumentare il loro benessere;
- sviluppare e diffondere la pratica della sterilizzazione dei suddetti animali;
- costituirsi parte civile nei processi relative a maltrattamento e/o uccisione di animali
- aiutare i canili ed i rifugi e promuovere le adozioni dei cani e dei gatti presenti

L'Associazione, per i suddetti fini, può provvedere a:

- ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, aree idonee al ricovero, mantenimento e cura degli animali abbandonati e randagi;
- promuovere la cultura ambientalista ed ecologica, assumendo anche opportune iniziative in collaborazione con altre Associazioni e con altri Enti ed Organismi pubblici e privati.

Per la realizzazione di detti scopi l'Associazione si avvarrà:

- della fattiva collaborazione degli associati, degli amici e di cooperative aventi scopo analogo o affine al proprio, con uffici ed enti pubblici, con gli enti di programmazione sociale e culturale di pubblicazioni e di spazi informativi su testate giornalistiche reti televisive e multimediali per sensibilizzare l'opinione pubblica alle iniziative associative;
 - della possibilità di costruire un organismo di consulenza tecnico-professionale su problemi inerenti il rapporto uomo-animaliambiente;
 - di ogni altra attività comunque idonea o utile al conseguimento dei propri fini.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione solo le persone fisiche, anche se in rappresentanza di enti o associazioni, che condividano le finalità e ne facciano richiesta e che versino all'atto dell'ammissione la quota associativa, o parte di essa pagata in più rate, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci possono avvalersi delle strutture dell'Associazione e partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dall'Associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

La qualità di associato non è trasmissibile. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Le prestazioni dei soci, in particolare modo di quelli che rivestono le cariche sociali, sono infatti personali, spontanee e gratuite. La qualità di volontario è cioè incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Possono essere unicamente rimborsate loro le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea; si deve trattare cioè di spese documentate regolarmente e non eccedenti tale documentazione). Non sono previsti gettoni di presenza, compensi, corrispettivi, premi per l'attività volontariamente prestata. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

È inserita la qualifica di amico dell'associazione senza diritto di partecipare alle assemblee, rivolta a coloro che presenziano gli eventi e sostengono l'associazione con donazioni anche riconducibili

all'adozione di animali a distanza.

Articolo 6 - Norme Generali

I soci si impegnano ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni e le deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione.

I soci, se non diversamente indicato in base alla qualifica, hanno il diritto:

- di partecipare all'attività dell'Associazione, contribuendo alla determinazione delle scelte sia organizzative che di indirizzo e concorrendo all'elezione dei membri degli organi dell'Associazione;
- di essere eletti a ciascuna carica interna dell'Associazione;
- di prendere visione in ogni momento dei libri dell'Associazione, delle scritture contabili, dei verbali delle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione.

I soci hanno il dovere:

- di osservare le norme del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi della Associazione;
- di garantire l'unità operativa dell'Associazione e di astenersi dal compiere ogni azione che possa essergli di nocumento;
- di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- di rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;

Qualsiasi azione compiuta in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporterà l'esclusione dall'Associazione.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio

I soci potranno perdere la qualifica o essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- per decesso;
- per recesso;
- per mancato pagamento della quota associativa;
- per esclusione motivata da gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

La dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La perdita della qualifica di socio non dispenserà lo stesso dall'adempiere o dal soggiacere agli eventuali impegni od oneri assunti nei confronti dell'Associazione precedentemente alla data di esclusione o recesso

Articolo 8 - Espulsione

È passibile di espulsione, il socio che sia incorso in una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo, e che provochi all'Associazione grave nocumento morale e materiale, ovvero compia in connessione con il rapporto associativo, azioni che costituiscono reato a termini di legge. A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- danneggiamento colposo e doloso del materiale dell'Associazione;
- sottrazione dei beni dell'Associazione o dei soci;
- azioni volontarie da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità morale o materiale degli altri soci o alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature dell'Associazione e di quelle ad essa messe a disposizione;
- azioni volontarie che comportino una tendenziale concorrenza sleale nei confronti dell'Associazione;
- l'espulsione deve essere comunicata per scritto al socio che ha diritto di appellarsi entro 30gg dal ricevimento della comunicazione. In sede della prima assemblea utile verrà discusso l'appello.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, che è l'organo di Amministrazione dell'Associazione;
- l'Organo di controllo, che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Articolo 10- Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ciascuno di essi dispone di un (1) voto che può essere delegato, mediante lettera preventivamente inviata al Presidente, ad un altro socio. Ogni delegato può essere portatore di non più di tre (3) deleghe.

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli Associati un Segretario e, se ne ravvisa la necessità, in caso di votazioni, due (2) scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertarne la regolare costituzione ed in genere il diritto di intervento alla stessa.

Tutte le deliberazioni assembleari devono constare di un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È prevista espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, per cui si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede che solo gli associati maggiori di età abbiano diritto di voto (secondo le modalità previste dall'art.7) per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati. L'Assemblea deve comunque essere convocata ogni anno entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e specificante la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede, purché nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

Articolo 12- Poteri e Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria:

- approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- nominare i componenti del consiglio direttivo e degli altri organi associativi;
- esercitare i poteri disciplinari sui soci (deliberare in via definitiva l'espulsione degli associati);
- approvare il regolamento;
- revocare il presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- deliberare sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di *responsabilità* nei loro confronti;
- approvare l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;

- determinare l'ammontare delle quote associative, le modalità di versamento ed il limite dei rimborsi;
- pronunciarsi su ogni argomento che venga posto alla sua attenzione.

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria:

- deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- decidere in ordine allo scioglimento, *trasformazione, fusione o scissione* dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art.23.

Articolo 13 - Le deliberazioni

L'Assemblea degli Associati è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e con la presenza di almeno un terzo dei soci.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Articolo 14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da tre (3) membri e dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato. *Tutti* gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione qualvolta ritenuto necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei Consiglieri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo e alla determinazione della misura della quota associativa per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con un preavviso, anche verbale, di almeno cinque (5) giorni liberi; nei casi di urgenza il termine è ridotto a tre (3) giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e, nel caso di numero pari, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, a cura del Segretario, nominato dal Consiglio stesso, su apposito libro, il relativo verbale, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario medesimo.

Il Consiglio Direttivo, in base agli indirizzi generali dati dall'Assemblea ed in applicazione a quanto previsto dal presente Statuto, provvede, anche mediante delega al Presidente:

- a redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- a gestire l'ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea;
- a curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- a redigere i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- a svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominate come cariche sociali le figure del Presidente, vice Presidente e Tesoriere; la nomina di queste cariche viene fatta in occasione della riunione di insediamento del Consiglio direttivo neoeletto.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata dal Presidente dell'Associazione, nell'ipotesi di violazione degli ideali e dei principi ispiratori dell'Associazione e per altre gravi cause.

Ed in ogni caso nell'ipotesi di ripetute ed ingiustificate assenze alle riunioni del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, allo scopo di meglio raggiungere le finalità statutarie, potrà istituire comitati, commissioni e gruppi di studio e di ricerca, nominandone i membri e fissando i loro compiti, che

non potranno mai essere di gestione o di rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica anche in caso di dimissione di parte dei componenti purché il numero dei rimasti siano la maggioranza degli eletti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Articolo 15 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dirige l'attività dell'Associazione e ne assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo, nei limiti delle direttive generali fissate dall'Assemblea dei Soci. Egli ne è responsabile.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri che lo compongono.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma sociale, presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo. Gestisce l'ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali deve riferire sull'attività svolta. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni, ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive relative all'organizzazione sociale.

In caso di sua assenza o impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, da un membro del Consiglio Direttivo da lui nominato.

Articolo 16 - Tesoriere

Il Tesoriere ha la gestione contabile dell'Associazione ed è nominato all'interno del consiglio direttivo.

Articolo 17 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Mezzi Economici - Fondo Comune

L'Associazione provvederà al conseguimento dei suoi fini mediante il Fondo Comune che è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono o che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote annuali associative e dai beni acquistati con esse;
- dai corrispettivi per cessioni di beni.
- da raccolta pubblica di fondi
- da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore
- da contributi volontari, lasciti e donazioni;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da contributi pubblici e privati.

Articolo 19 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario coincide col periodo di svolgimento delle attività che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo e stabilisce la misura delle quote associative per l'anno successivo. Sia il progetto che la

misura delle quote dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Articolo 20- Gestione finanziaria e suoi principi

La gestione finanziaria si svolge nei limiti del bilancio previsionale annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo e votato dall'Assemblea dei soci.

L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per investimenti volti al miglior raggiungimento degli scopi sociali e per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Le possibili variazioni o integrazioni al bilancio revisionale per contingenze eccezionali dovranno essere predisposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

È fatto specifico divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente.

Articolo 22 - Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 13, la quale provvederà inoltre alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altra Associazione avente analoghe finalità o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativa e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

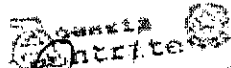
Articolo 23 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme vigenti, in modo particolare al Decreto legislativo n° 117 del 2017 (codice terzo settore) e seguenti e dalle norme del codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

28 OTT. 2020

Registrato 3334 SERIE III


Direzione Provinciale di Pisa
Ufficio Territoriale di Pisa